



## PIANO DEI CENTRI STORICI – PRGIS

# NORME DI ATTUAZIONE

(Adozione definitiva)

Novembre 2021

1° adozione

Delibera Cons. Com.  
n. 62 dd. 21/10/2019

2° adozione

Delibera Cons. Com.  
n. \_\_ dd. \_\_/\_\_/2020

Adozione definitiva

Delibera Giunta Prov.le  
n. \_\_ dd. \_\_/\_\_/\_\_\_\_

**Progettisti:**

Arch. Ruggero Mucchi

Arch. Gabriella Daldoss

Pianificatore territoriale Cesare Benedetti

Timbri



## **SCOPI E CONTENUTI DEL PRGIS**

Il Piano Regolatore Generale degli Insediamenti Storici (PRGIS) è lo strumento urbanistico attraverso cui si attua la pianificazione territoriale a livello comunale nelle aree di antico insediamento. Esso definisce direttive, prescrizioni e vincoli da osservare nell'esecuzione degli interventi diretti nelle aree di antico insediamento. Per quanto concerne la sicurezza idrogeologica si rinvia alle disposizioni della Carta di Sintesi della Pericolosità di cui al Capo IV delle Norme di Attuazione del PUP, i cui contenuti prevalgono sulle previsioni dei PRG vigenti o adottati, come stabilito dall'art. 22, comma 3 della LP 15/2015.

Le aree di antico insediamento ricomprendono gli immobili isolati o riuniti in nuclei, che per il loro valore è necessario siano tutelati e conservati.

Tali aree si distinguono in:

- centri storici;
- edifici sparsi di interesse storico, artistico e documentario;
- manufatti di interesse storico.

Elaborati cartografici relativi al piano dei Centri Storici:

- Tavole C.S. 1a, C.S. 1b, C.S. 1c e C.S. 1d (scala 1:1.000) relative alla definizione delle categorie di intervento, l'indicazione dei vincoli sul territorio e le destinazioni di zona.
- Tavola C.S. 2 (scala 1:2.000) relativa all'applicazione dell'art. 105 della l.p. 15/2015.

### **art.1 – DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO**

1. Le modalità di intervento relative agli edifici ed alle aree di pertinenza oggetto del presente PRGIS vengono come di seguito classificate:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro
- risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- demolizione
- nuova costruzione
- ristrutturazione urbanistica

Le categorie di intervento individuate sono le seguenti:

R1 – restauro

R2 – risanamento conservativo

R3 – ristrutturazione edilizia

2. Gli interventi prescritti per ogni categoria di intervento di cui al precedente comma 1 sono ammessi per tutte le categorie di intervento successive, ad eccezione del restauro per il quale è ammessa solo la manutenzione ordinaria previa comunicazione al Comune.
3. Gli interventi ammessi e quelli vietati sono definiti dalla normativa e dall'abaco. Eventuali interventi non compresi, sono da considerarsi vietati.
4. Ove non sia espressamente vietato dalle presenti Norme, il cambio di destinazione d'uso degli edifici è sempre ammesso purché la trasformazione sia compatibile con le opere previste dalle singole categorie di intervento.
5. Per gli immobili soggetti a vincolo monumentale ai sensi del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", dovrà essere richiesta l'autorizzazione alla Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento. Tale autorizzazione dovrà essere richiesta anche in caso di sopraelevazione degli edifici contigui a un edificio vincolato.
6. Alcuni fronti appartenenti ad edifici compresi nel centro storico sono stati individuati, in funzione dei parametri valutativi, come fronti di pregio e sono indicati espressamente sia in cartografia che nella singola scheda.
7. E' stato classificato nelle singole schede il livello di importanza delle aree di pertinenza o degli spazi liberi.
8. Non sono previsti interventi di nuova costruzione
9. Non sono previsti interventi di ristrutturazione urbanistica

**art. 2 - NORME GENERALI E MODALITA' COSTRUTTIVE ED EDILIZIE PER L'ESECUZIONE  
DI INTERVENTI EDILIZI NEGLI INSEDIAMENTI STORICI**

Gli interventi previsti sugli edifici ricadenti negli insediamenti storici dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Ogni intervento dovrà essere finalizzato al recupero e alla valorizzazione delle caratteristiche tradizionali e alla integrazione nel contesto.
2. Dovranno essere usati materiali e tecniche che rispettano la cultura edilizia e urbanistica della zona. Qualora non sia possibile mantenere le modalità costruttive tradizionali è auspicabile che le soluzioni adottate siano sviluppate con forme e composizioni che si inseriscano armoniosamente nel contesto del tessuto urbano circostante. Fa riferimento l'abaco di progettazione parte integrante del Piano. E' ammessa, nel caso di nuova edificazione o ristrutturazione totale, una tipologia contemporanea con particolare attenzione ai dettagli e ai materiali che non potranno discostarsi da quelli ammessi ma potranno essere diversamente utilizzati. Per il procedimento amministrativo a cui devono essere sottoposti gli

interventi di ristrutturazione si rinvia all'art. 7 comma 8 lettera b) della L.P. 15/2015.

3. Qualora l'Amministrazione Comunale adotti un Piano Colore o altro strumento regolamentare, devono essere osservate le indicazioni in esso contenute. In assenza di questo, per gli interventi che riguardano le parti esterne degli edifici con tinteggiature diverse da quelle di riferimento della P.A.T., dovrà sempre essere presentata idonea campionatura sottoposta al parere dell'ufficio tecnico comunale.

4. Nel caso di discordanza tra le indicazioni cartografiche e le prescrizioni contenute nelle schede di rilevazione dei singoli edifici, prevalgono le previsioni delle schede.

#### **art. 3 – MANUTENZIONE ORDINARIA**

1. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 77 della L.P. 15/5015

#### **art. 4 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

1. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 77 della L.P. 15/5015

#### **art. 5 – RESTAURO**

1. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 77 della L.P. 15/5015

#### **art. 6 – RISANAMENTO CONSERVATIVO**

1. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 77 della L.P. 15/5015

#### **art. 7 – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA**

1. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 77 della L.P. 15/5015

#### **art. 8 – DEMOLIZIONE**

1. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 77 della L.P. 15/5015
2. Si precisa che la demolizione è ammessa previo parere vincolante della C.E.C.

#### **art. 8/a – NUOVA COSTRUZIONE**

1. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 77 della L.P. 15/5015

### **art. 8/b – RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA**

1. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 77 della L.P. 15/5015

### **art. 9 – FRONTE DI PREGIO**

1. Per un efficace controllo estetico formale degli spazi pubblici, negli edifici con facciate prospicienti tali spazi, il piano individua, con apposita simbologia, i fronti di pregio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
2. Ciò significa che tutte le modifiche esterne che non contrastino per distanza o norme di Codice Civile, quali spostamento e/o aggiunta di fori, ampliamento e/o aggiunta di sporti e balconi, rifacimento di intonaci, nuova tinteggiatura, ecc., dovranno essere valutate dalla Commissione Edilizia Comunale, indipendentemente dalle opere realizzate nelle altre parti dell'edificio, con particolare attenzione alla composizione dei fori, al tipo di materiali ed alle tecniche costruttive rapportate agli edifici circostanti e nel rispetto della tipologia architettonica.
3. Il fronte di pregio, può comunque essere applicato anche a edifici non direttamente prospicienti gli spazi pubblici, ma che per la loro valenza architettonica, estetica e morfologica è utile trattare con una particolare cura.
4. La progettazione per tali fronti deve essere redatta secondo criteri rispettosi della continuità del fronte complessivo pur mantenendo (in modo sobrio e equilibrato) la riconoscibilità delle unità edilizie. Particolare attenzione va posta alla scelta delle finiture di facciata e delle eventuali tinteggiature che devono necessariamente dialogare con le porzioni contigue e circostanti.
5. Resta inteso che i fronti di pregio indipendentemente alla categoria di intervento dell'edificio di cui fanno parte, non possono essere demoliti. Possono eventualmente essere sopraelevati secondo quanto previsto dall'art. 105 della L.P. 15/2015 e in ottemperanza alle eventuali indicazioni della specifica scheda di catalogazione. Si raccomanda in ogni caso particolare attenzione ai rapporti tra le linee di gronda di edifici limitrofi e la salvaguardia dei rapporti dimensionali. E' vietata la realizzazione di abbaini tipo "Svizzera".
6. Una relazione tecnica dovrà opportunamente giustificare la scelta dei materiali e degli interventi che verranno proposti con riferimento all'abaco di progettazione.

7. Si ricorda che portali di accesso, angolari, modanature e marcapiani, decorazioni, elementi lapidei e affreschi, qualsiasi sia la categoria d'intervento alla quale sono sottoposti gli immobili - sia essa Restauro, Risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia – sottostanno all'art. 11 e al collegato art. 50 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.”

#### **art. 10 - ALLINEAMENTI OBBLIGATORI**

1. In considerazione del particolare significato tradizionale e storico del contesto, sia nel caso di nuova edificazione intesa come intervento edilizio diretto e/o di ampliamento di un'unità edilizia esistente, che di edificazione soggetta a piano attuativo, è previsto il rispetto degli allineamenti; peraltro i corpi di fabbrica dei singoli edifici potranno presentare arretramenti per motivazioni di ordine architettonico.

#### **Art. 11 - AREE LIBERE E SPAZI PRIVATI DA RIQUALIFICARE (r)**

1. Gli spazi esterni, le pertinenze degli edifici e le aree libere in genere che ricadono nel perimetro dell'insediamento storico, rivestono un ruolo fondamentale nel particolare sistema urbano in cui sono inserite. Pertanto gli interventi devono essere sempre finalizzati a un ridisegno e miglioramento degli spazi, funzionali al contesto del centro storico.
2. Tali aree sono inedificabili se non per gli spostamenti di volume, gli eventuali ampliamenti previsti dalle presenti Norme per gli edifici e per le costruzioni accessorie esistenti e per la realizzazione di nuove costruzioni accessorie.
3. Le aree di pertinenza sono individuate in cartografia con apposito retino e si dividono in Aree libere e Spazi privati da riqualificare (r). Nel primo caso si tratta di aree generiche del centro storico, mentre nel secondo caso ci si riferisce ad aree cui viene riconosciuto un ruolo di maggior rilevanza urbana da assecondare con la riqualificazione continua.
4. L'ampliamento dei cortili con la conseguente eliminazione delle aree a verde deve essere ridotto al minimo: si dovranno comunque privilegiare le pavimentazioni permeabili che consentano la crescita del verde.
5. Ogni intervento dovrà considerare l'edificio e lo spazio di sua pertinenza studiandone i reciproci rapporti estetici e funzionali. E' consentito, oltre alla

riproposizione di elementi originari, l'uso di materiali diversi purché compatibili con l'assetto dell'area e le caratteristiche tipologiche dell'edificio con riferimento ai contenuti dell'abaco di progettazione allegato alle presenti norme.

6. Negli Spazi privati da riqualificare è ammesso quanto segue:
  - strutture atte all'eliminazione delle barriere architettoniche quali ascensori e rampe solo nel caso sia riscontrata l'impossibilità di posizionare detti elementi all'interno dell'edificio, purché le stesse siano studiate in modo da non alterare l'assetto dell'area esterna e dell'edificio prevedendo il loro posizionamento su fronti defilati;
  - parcheggi in superficie per le quantità strettamente necessarie a soddisfare lo standard dell'edificio;
  - parcheggi interrati unicamente per il raggiungimento dello standard, purché sia dimostrata l'impossibilità di ricavare gli spazi richiesti nemmeno nell'ambito superficiale di pertinenza dell'edificio, purché non comportino alterazioni di archi, portali e cancellate tradizionali e non siano in contrasto con i programmi dell'Amministrazione Comunale relativi al riassetto della viabilità e comunque nel limite volumetrico minimo essenziale a garantire lo standard;
  - volumi interrati unicamente per il trasferimento delle costruzioni accessorie esistenti e individuati in cartografia;
  - rifacimento di pavimentazioni con l'impiego di materiali tradizionali;
  - la realizzazione di nuovi muri di recinzione e di sostegno compreso il ripristino degli esistenti, potrà essere proposta anche disgiuntamente dall'intervento sull'edificio purché i materiali impiegati e le relative finiture siano comunque quelli compatibili con l'edificio esistente. Per quanto possibile, le recinzioni dovranno assicurare un alto grado di trasparenza per consentire la percezione visiva dall'esterno della pertinenza;
  - lievi modifiche all'andamento del terreno naturale ed eventuali nuovi muretti in sassi, al solo fine di un migliore e giustificato utilizzo.
7. Sono invece vietate:
  - la nuova realizzazione di tettoie e serre.
  - la realizzazione di legnaie non conformi alla tipologia prevista salvo parere positivo della CEC.
8. Nelle Aree libere, in aggiunta a quanto espresso dal comma 6, è ammesso quanto segue:
  - parcheggi in superficie anche oltre lo standard dell'edificio;



- parcheggi interrati anche oltre lo standard dell'edificio e volumi interrati in genere che prevedano però anche il contestuale interrimento di ogni manufatto accessorio esistente e individuato in cartografia, purché non comportino alterazioni di archi, portali e cancellate tradizionali e non siano in contrasto con i programmi dell'Amministrazione Comunale relativi al riassetto della viabilità;

- rifacimento di pavimentazioni anche con l'impiego di materiali ordinari, purché garantiscano il decoro generale;

- Nel caso di provata necessità e impossibilità di trovare soluzioni alternative, è ammessa, previo parere della CEC, la parziale demolizione dei muri di cinta al fine di agevolare il passaggio. Resta vietata la demolizione di eventuali archi e portali

9. La gestione delle pertinenze diversa da quanto disciplinato nel presente articolo può avvenire esclusivamente per motivi di interesse pubblico, di pubblica utilità e/o per effetto delle specifiche previsioni di eventuali piani attuativi.

10. Le aree identificate con il simbolo (\*12) rappresentano situazioni di particolare interesse pubblico che nel caso specifico (ricadente in C.C. Tavon) si presta alla realizzazione di uno spazio collettivo e di un parcheggio pubblico. Gli edifici ricadenti entro tali aree (purché non catalogati come R1 – Restauro) possono essere demoliti, anche parzialmente, per assecondare esclusivamente le necessità di carattere pubblico. Devono comunque essere percorse tutte le possibili soluzioni alternative alla demolizione che quindi dovrà basarsi su motivazioni adeguate e pertinenti. In tal caso i fronti superstiti (entro e fuori l'area di intervento) dovranno ottenere un'adeguata progettazione che li allinei al nuovo ruolo di fronte su spazio pubblico. Rimane obbligo, per l'eventuale sistemazione dell'edificio e delle aree, garantire la massima qualità e vivibilità da ottenere con una progettazione dettagliata anche del verde e dell'arredo urbano. L'eventuale volume demolito può essere trasferito in altra localizzazione solo attraverso una specifica previsione attuativa del PRG, ma tale trasferimento non deve comportare la conversione di aree agricole o boschive in specifiche aree edificabili destinate ad accogliere il volume in oggetto. Il trasferimento di volume è comunque disciplinato dall'art. 27, commi 2 e 6 della L.P. 15/2015 e va esercitato contestualmente all'espropriazione/acquisizione del bene da parte dell'ente pubblico, applicando l'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

## **Art. 12 - NUOVE COSTRUZIONI ACCESSORIE**

1. Nel rispetto di quanto previsto dal PRG è possibile costruire anche nello spazio di pertinenza delle unità edilizie ricadenti in centro storico, manufatti e accessori da adibire ad uso legnaia. Tali costruzioni possono derogare dalle distanze minime di zona nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile e dalla DGP 2023 dd. 3/9/2010 - Allegato B, fatta salva la possibilità di realizzare manufatti in aderenza agli edifici esistenti (di proprietà) ed al confine in caso di edificazione contestuale.
2. Le soluzioni tipologiche devono rispettare gli schemi tipo definiti dal PRG, mentre eventuali soluzioni diverse potranno essere consentite, in relazione alla qualità formale ed alle caratteristiche estetiche e tecnologiche dell'edificio principale, ma il progetto dovrà essere sottoposto a valutazione della Commissione Edilizia Comunale.
3. E' ammessa la realizzazione di n°1 legnaia, delle dimensioni già previste dal PRG, per ciascuna unità abitativa. Vi è la possibilità di accorpare più legnaie in base alle unità abitative esistenti nell'edificio, fino ad un massimo di n.2, all'interno della relativa area pertinenziale. Rimangono gli obblighi di ordine, decoro e armonia ambientale. Nel caso di condominio il/i richiedente/i dovrà produrre l'assenso alla costruzione della legnaia da parte di tutti i condomini.
4. Nelle aree di pertinenza degli edifici soggetti a Restauro non è consentita la realizzazione di alcun manufatto accessorio.
5. La realizzazione delle legnaie può essere subordinata alla completa demolizione di eventuali strutture quali tettoie, baracche, box, ecc., sorte sulle pertinenze di riferimento, spesso a carattere provvisorio e comunque incongrue alla struttura degli insediamenti. E' eventualmente possibile anche lo spostamento di tali volumi per una ricomposizione volumetrico-tipologica qualora sia approvata la loro "legittimità".
6. Nelle aree di pertinenza (e comunque a distanze non superiori a 50 metri) degli edifici soggetti a "Risanamento conservativo" e "Ristrutturazione edilizia" (qualora non si opti per la Sostituzione edilizia o la Demolizione con ricostruzione) e solo in riferimento alle unità immobiliari esistenti in questi edifici, in alternativa alle legnaie, è ammessa la costruzione di manufatti da adibire a garage quando sia verificata l'impossibilità di realizzare tali funzioni all'interno del sedime dell'edificio. Tali manufatti sono consentiti nel limite di uno per ogni unità edilizia fino ad un massimo di n.2 a prescindere dal numero

di unità immobiliari. Le dimensioni massime dei nuovi manufatti sono di mt 3x5 ovvero di 15 mq, con un'altezza massima a metà falda di mt 3,00. Rimane riferimento tipologico quello definito dal PRG per le legnaie.

7. Nelle pertinenze degli edifici che anche in parte sono adibiti a esercizio pubblico di ristorazione o bar, possono essere realizzate tettoie a servizio di tali attività. I manufatti possono avere dimensioni massime di 60 mq e un'altezza a metà falda non superiore a 3,50 m, nel rispetto delle distanze dai confini ed edifici. Ad esclusione dell'attacco a terra, devono essere realizzate completamente in legno e devono manifestare una relazione tipologica e architettonica con l'edificio di riferimento e relative pertinenze, per cui sarà necessaria una progettazione accurata anche dei dettagli costruttivi da sottoporre alla CEC. Tali manufatti devono essere rimossi e le aree ripristinate nel caso di cessazione dell'attività a cui sono riferiti.

#### **Art. 13 - COSTRUZIONI ACCESSORIE ESISTENTI**

1. Per le costruzioni accessorie esistenti all'interno del perimetro del centro storico, come individuate in cartografia con apposita simbologia (A) sono possibili i seguenti interventi:
  - a) Manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - b) Demolizione dell'oggetto e interrata del medesimo volume geometrico incrementato del 20% indipendentemente dalla categoria di intervento dello spazio di pertinenza dell'edificio di riferimento;
  - c) Demolizione e riconfigurazione in superficie del medesimo volume per allineare la tipologia del manufatto alle caratteristiche del centro storico e migliorare le relazioni con l'edificio di riferimento, anche incrementando l'altezza purché sia sempre rispettata la funzione di elemento accessorio e secondario;
  - d) Demolizione e riconfigurazione come al punto c), ma con un incremento della volumetria fino al 20% del volume esistente e legittimo qualora riconfiguri la copertura a terrazza con una a falde inclinate che meglio si relaziona con le tipologie del centro storico;
  - e) Demolizione e riconfigurazione come ai punti c) e d), ma con un ulteriore incremento della volumetria fino al 30% del volume esistente e legittimo qualora si recuperi il manufatto alla funzione di ricettività diffusa (albergo diffuso).

2. E' vietato ogni trasferimento di volume accessorio, anche interrato, fra edifici diversi, salvo diversa indicazione della scheda di intervento o di eventuali piani attuativi.
3. Ove non diversamente specificato dalla normativa di zona valgono le norme del Codice Civile.

#### **art. 14 - AREE RELATIVE AGLI INSEDIAMENTI STORICI**

1. Le aree relative agli insediamenti storici comprendono gli immobili di interesse storico-artistico e/o ambientale e paesaggistico, isolati o riuniti in complessi, le relative pertinenze e le aree libere ad essi organicamente connesse.
2. Tali aree sono individuate nelle tavv. C.S. 1a, C.S. 1b, C.S. 1c e C.S. 1d (tavole in scala 1:1.000).
3. Oltre alla definizione delle categorie di intervento, all'indicazione dei vincoli sul territorio e le destinazioni di zona (spazi pubblici e aree pedonali, verde pubblico e parchi urbani, spazi privati da riqualificare e aree libere del centro storico), le cartografie di piano individuano manufatti/elementi storici quali portali, stemmi, capitelli, che non sono sottoposti a vincolo diretto, indiretto, ne sono individuati all'interno di siti da sottoporre a verifica di interesse storico, artistico, culturale. Per suddetti manufatti viene individuata una catalogazione specifica con numerazione riferita ad apposita schedatura.

#### **art. 15 - EDIFICI E AREE COMPRESSE NEL PERIMETRO DEGLI INSEDIAMENTI STORICI**

1. Sugli edifici compresi nel perimetro degli insediamenti storici si applicano le modalità di intervento come definite nei precedenti articoli.
2. In caso di intervento, gli alloggi di nuova formazione devono avere una superficie minima utile di mq. 35.
3. Le aree libere all'interno del Centro Storico, comprese quelle pertinenziali, sono inedificabili, salvo diversa prescrizione cartografica e salvo quanto previsto nel precedente art. 11. (Costruzioni accessorie) e per gli ampliamenti consentiti nonché i garage interrati nel limite del soddisfacimento degli standards vigenti.
4. Gli interventi sulle aree libere devono essere coerenti con il contesto e deve essere posta particolare attenzione all'uso dei materiali per le pavimentazioni e per gli elementi di arredo. Le aree di pertinenza sono distinte anche secondo l'uso del suolo in aree pubbliche e aree private. Sulle aree di pertinenza destinate ad orti o giardini e cortili privati, qualora non siano interessate da vincoli sono ammessi gli interventi di:
  - pavimentazione, nel limite strettamente necessario al camminamento;
  - modifiche dell'andamento naturale del terreno;

- piantumazioni arboree ed arbustive.

Sulle aree destinate a coltura agricola sono ammissibili oltre a quanto attinente alla normale coltivazione agricola i seguenti interventi:

- ripristino di pavimentazioni tradizionali;
- modifiche dell'andamento naturale del terreno;
- piantumazioni arboree ed arbustive.

Nelle aree pedonali e pubbliche quali strade, piazze, slarghi con pavimentazione tradizionale sono ammesse:

- arredo urbano;
- piantumazioni arboree ed arbustive;
- ripristino o nuova realizzazione di pavimentazioni tradizionali;
- modifiche dell'andamento naturale del terreno.

5. Le opere e gli edifici esistenti che risultino in contrasto con le prescrizioni potranno subire solamente trasformazioni che li adeguino ad esse.

Per tutti gli edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con esclusione della categoria del restauro per la quale è ammessa la sola manutenzione ordinaria. E' ammessa l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici in applicazione della legge urbanistica provinciale e relativo regolamento di attuazione.

#### **art. 16 - EDIFICI E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO ESTERNI ALLA PERIMETRAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI**

1. Gli edifici di interesse storico sparsi negli spazi aperti sono individuati nelle cartografie di Piano indicate al comma 2 dell'art.14 delle presenti norme e citati nel comma 5 dell'art. 17. Su tali edifici, salvo diversa prescrizione specifica, sono consentite tutte le categorie di intervento del titolo I ed è ammesso il cambio di destinazione d'uso.
2. Le costruzioni accessorie di origine storica di arredo urbano e agricolo o legati ai diversi modi di uso del territorio, quali capitelli, croci, fontane, ecc., anche quando non specificamente identificati nella cartografia, vanno rigorosamente conservati in sito e sono assoggettati a ripristino delle parti distrutte o lesionate a cura e a carico degli enti o dei privati proprietari giuridicamente responsabili.
3. I percorsi, i tracciati e le loro reti risultanti dal processo storico di antropizzazione del territorio, anche quando non specificamente identificati in cartografia di PRG, vanno mantenuti, difesi, recuperati e valorizzati. A questo scopo gli operatori pubblici e privati debbono tenere nel massimo conto le preesistenze ed evitare gli interventi di trasformazione delle vecchie strade, delle mulattiere e dei sentieri antichi. Laddove ciò sia indispensabile, esclusivamente per motivi di pubblica utilità, le nuove opere debbono comunque uniformarsi ai caratteri storico ambientali tradizionali dei siti e dei manufatti tutelati.

**art. 17 - EDIFICI E MANUFATTI DI RILEVANZA STORICO CULTURALE TUTELATI**  
**AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004**

1. Il Piano dei Centri Storici individua con apposita simbologia, sulle cartografie gli edifici, i manufatti e i siti di rilevanza culturale (comma 5 dell'art. 17) tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
2. Gli interventi sugli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela diretta ed indiretta in base al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sono soggetti alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento.
3. Gli altri manufatti storici non vincolati direttamente o indirettamente, che presentano elementi di valore storico artistico o che abbiano più di 70 (settanta) anni quando di proprietà pubblica o di enti e società con caratteristiche di pubblica utilità, devono essere assoggettati alla procedura di Verifica dell'interesse culturale di beni immobili espletata ai sensi dell'Art. 12 D.Lgs. 42/2002 al fine di verificare la sussistenza, o meno, dell'interesse storico artistico.
4. Prescrizioni di tutela indiretta: la Provincia Autonoma di Trento nell'applicazione delle rispettive competenze hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.
5. Oltre a vincoli diretti ed indiretti, rientrano nelle disposizioni di tutela dei beni culturali le ulteriori categorie di immobili
  - Ai sensi dell'art. 12 del citato Decreto Legislativo sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalgia a più di settant'anni, di proprietà di Enti o Istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro.
  - Ai sensi dell'art. 11 del citato Decreto, inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, le fontane storiche, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
  - Ai sensi dell'articolo 10 comma 4, lett. f) e g) sono considerati beni culturali le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico e storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico, per cui preventivamente all'esecuzione di lavori su tali beni è necessario procedere alla verifica di interesse di tali ambiti.
  - Ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale", risultano tutelati tutti i manufatti, le opere di fortificazione, e segni sul territorio legati alla Prima guerra mondiale, la Legge stabilisce che sono vietati gli interventi di alterazione delle

caratteristiche materiali e storiche di tali beni, mentre qualsiasi intervento di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione deve essere comunicato alla Soprintendenza per i Beni Culturali.

6. Capanni da caccia. Sono considerati capanni da caccia le costruzioni realizzate secondo il dettato e le modalità indicate dalla disciplina provinciale in materia, come richiamato dalla L.P. 15/2015.

#### **art. 18 - NORMA DI CARATTERE GENERALE**

E' esclusa la possibilità di derogare alle disposizioni relative alle modalità di intervento sugli edifici storici, considerato che il procedimento di deroga è disciplinato dalla normativa provinciale specifica in materia a cui si faccia eventualmente riferimento.

Per tutto quanto non normato nel PRGIS si deve fare riferimento a quanto previsto nelle Norme di Attuazione del PRG.

## INDICE

Art.1 – DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO	pg. 1
Art. 2 - NORME GENERALI E MODALITA' COSTRUTTIVE ED EDILIZIE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILIZI NEGLI INSEDIAMENTI STORICI	pg. 2
Art. 3 – MANUTENZIONE ORDINARIA	pg. 3
art. 4 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA	pg. 3
art. 5 – RESTAURO	pg. 3
art. 6 – RISANAMENTO CONSERVATIVO	pg. 3
art. 7 – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	pg. 3
art. 8 – DEMOLIZIONE	pg. 3
art. 8/a – NUOVA COSTRUZIONE	pg. 3
art. 8/b – RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	pg. 4
art. 9 – FRONTE DI PREGIO	pg. 4
art. 10 - ALLINEAMENTI OBBLIGATORI	pg. 5
art. 11 – AREE LIBERE E SPAZI PRIVATI DA RIQUALIFICARE (r)	pg. 5
art. 12 – NUOVI COSTRUZIONI ACCESSORIE	pg. 8
art. 13 –COSTRUZIONI ACCESSORIE ESISTENTI	pg. 9
art. 14 – AREE RELATIVE AGLI INSEDIAMENTI STORICI	pg. 10
art. 15 – EDIFICI ED AREE COMPRESSE NEI PERIMETRI DEGLI INSEDIAMENTI STORICI	pg. 10
art. 16 – EDIFICI E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO ESTERNI ALLA PERIMETRAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI	pg. 11
art. 17 – EDIFICI E MANUFATTI DI RILEVANZA STORICO CULTURALE TUTELATI AI SENSI DEL d.Lgs. 42/2004	pg. 12
art. 18 - NORMA DI CARATTERE GENERALE	pg. 13
Indice	pg. 14